



## PROVINCIA DI VERONA

### Area funzionale servizi in campo ambientale Servizio rifiuti - Unità operativa rifiuti speciali

**Oggetto** Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 24 marzo 2024, rilasciata alla Società Frassine s.r.l. per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali ed urbani non pericolosi e per lo scarico dei reflui in fognatura e su suolo, ubicato in Via Croce n. 17, loc. Rosegafèrro, nel comune di Villafranca di Verona (VR).

Determinazione n. *1034* /19 del *22/03/2019*

**Decisione** Il Dirigente<sup>1</sup> dell'area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia di Verona:

1) procede al rinnovo fino al 24 marzo 2024 della validità dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla determinazione n. 1211/14 del 26 marzo 2014, modificata con determinazione n. 5077/14 del 16 dicembre 2014 e determinazione n. 4282/17 del 16 novembre 2017, rilasciata alla Società Frassine s.r.l. con impianto ubicato in Via Croce n. 17, loc. Rosegafèrro, nel comune di Villafranca di Verona (VR)

2) Autorizza, sulla base del parere rilasciato da Acque Veronesi<sup>2</sup>, lo scarico nella condotta fognaria pubblica, Via Croce n. 17, loc. Rosegafèrro, nel comune di Villafranca di Verona (VR):

- delle acque meteoriche di prima pioggia del piazzale avente una superficie di 12.100 mq.
- delle acque reflue assimilabili alle civili provenienti dai servizi igienici;
- 3) autorizza l'esercizio dell'impianto fisico di trattamento delle acque di seconda pioggia e il loro scarico su suolo.

Il presente provvedimento viene rilasciato richiamando la ditta al rispetto di quanto riportato alla sezione "Obblighi da rispettare" del presente atto.

### Fatto

Con determinazione n. 1211/14 del 26 marzo 2014 il dirigente del settore Ambiente della provincia di Verona ha rilasciato alla Società Frassine s.r.l. l'autorizzazione all'esercizio valida fino al 24 marzo 2019 per l'impianto di recupero rifiuti speciali ed urbani non pericolosi e per lo scarico nel suolo delle acque provenienti dall'impianto di depurazione, sito in Via Croce n. 17, loc. Rosegafèrro, nel comune di Villafranca di Verona (VR).  
Con determinazione n. 5077 del 16 dicembre 2014 il dirigente del settore Ambiente della provincia di Verona ha modificato una prescrizione imposta con determinazione dirigenziale n. 5435/09 del 06 ottobre 2009 e con determinazione dirigenziale n. 1211/14 del 26 marzo 2014; approvando e autorizzando alla sua realizzazione relativamente ad un impianto di recupero rifiuti speciali ed urbani non pericolosi della società Frassine s.r.l., ubicato in Via Croce n. 17, loc. Rosegafèrro, nel comune di Villafranca di Verona (VR).

<sup>1</sup> L'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso.

<sup>2</sup> Atti della Provincia prot. 85670 del 11/10/2017.

Con nota pervenuta in data 03 ottobre 2016<sup>3</sup> la Società Frassine s.r.l. ha trasmesso istanza di modifica non sostanziale per l'autorizzazione allo scarico in fognatura comunale delle acque meteoriche di prima pioggia del piazzale, avente una superficie di 12.100 mq. Derivanti dall'attività di recupero rifiuti speciali ed urbani non pericolosi ferrosi e non ferrosi e delle acque reflue assimilabili alle civili provenienti dai servizi igienici.

Con la pubblicazione della DGRV n.1400/2017 sul B.U.R. n. 90 del 19/09/2017; entrata in vigore in data 1 ottobre 2017, è subentrato l'obbligo di effettuare la verifica che piani progetti ed interventi necessitano o meno di studio per la Valutazione di Incidenza sui siti di Natura 2000, in conformità a quanto previsto dalla medesima deliberazione all'allegato A punto 2.1.1. fase 1), provvedendo a trasmettere gli esiti della suddetta verifica, nonché la documentazione prevista al punto 3.4, dell'allegato A alla citata DGRV 1400/2017.

In data 11 ottobre 2017<sup>4</sup> Acque Veronesi trasmette alla Provincia di Verona il parere di competenza per la modifica all'autorizzazione all'esercizio n. 1211/14 del 26 marzo 2014 esprimendo parere favorevole con prescrizioni allo scarico in fognatura comunale delle acque meteoriche di prima pioggia, del piazzale avente una superficie di 12.100 mq. derivanti dall'attività di recupero rifiuti speciali ed urbani non pericolosi ferrosi e non ferrosi e delle acque reflue assimilabili alle civili provenienti dai servizi igienici.

Con determinazione n. 4282/17 del 16 novembre 2017 il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona ha modificato l'autorizzazione all'esercizio per recepimento di modifica non sostanziale, autorizzando, sulla base del parere rilasciato da Acque Veronesi, lo scarico nella fognatura pubblica delle acque meteoriche di prima pioggia e delle acque reflue assimilabili alle civili, provenienti dai servizi igienici.

Con nota<sup>5</sup> in data 15 gennaio 2018, l'ing. Francesco Scappini, in qualità di tecnico incaricato dalla Società Frassine s.r.l., ha trasmesso la relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ai sensi della DGRV n.1400/2017.

Con istanza<sup>6</sup> del 23 agosto 2018, la Società Frassine s.r.l. ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali ed urbani non pericolosi e per lo scarico dei reflui in fognatura e su suolo autorizzato con determinazione n. 1211/14 del 26 marzo 2014, modificata con determinazione n. 5077/14 del 16 dicembre 2014 e determinazione n. 4282/17 del 16 novembre 2017.

## Motivazione

L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata ai sensi della normativa ambientale, in particolare dell'articolo 27 della legge regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

La decisione di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio alla Società Frassine S.r.l. per l'impianto di recupero rifiuti speciali ed urbani non pericolosi e per lo scarico dei reflui in fognatura e su suolo, si fonda sull'istruttoria svolta dallo scrivente ufficio che ha verificato il rispetto da parte della ditta dell'iter previsto dalla normativa. Dalla verifica della documentazione agli atti non sono ravvisabili impedimenti al rilascio del presente provvedimento.

<sup>3</sup> Acquisita al n. 78631 del 03 ottobre 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>4</sup> Acquisita al n. 85670 del 11 ottobre 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>5</sup> Acquisita al n. 2433 del 15 gennaio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>6</sup> Acquisita al n. 50826 del 23 agosto 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

**Obblighi da rispettare**

La Società Frassine s.r.l., con sede legale ed operativa in Via Croce n. 17, loc. Rosegafarro, nel comune di Villafranca di Verona (VR), è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali ed urbani non pericolosi e per lo scarico dei reflui in fognatura e su suolo nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni di seguito riportate:

1. l'esercizio dell'impianto e la sua gestione amministrativa devono essere svolti in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii. (artt. 27 e 28) ed in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
2. i rifiuti introitabili in impianto e le relative operazioni a cui gli stessi potranno essere sottoposti devono corrispondere a quanto previsto nella tabella sotto riportata:

<b>CER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Operazioni di recupero</b>	<b>Normativa di riferimento per EoW/MPS ottenute</b>
02.01.10	Rifiuti metallici	R13-R4	Regolamento UE n. 333/2011 e n. 715/2013
10.02.10	Scaglie di laminazione	R13-R4	Regolamento UE n. 333/2011 e DM. 05/02/1998 P.TO 3.1
10.08.09	Altre scorie	R13-R4	Regolamento UE n. 333/2011
10.10.03	Scorie di fusione (non ferrose)	R13-R4	DM. 05/02/1998 P.TO 4.1
12.01.01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	R13-R4	Regolamento UE n. 333/2011
12.01.02	Polveri e particolato di metalli ferrosi	R13-R4	Regolamento UE n. 333/2011
12.01.03	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	R13-R4	Regolamento UE n. 333/2011 e n. 715/2013
12.01.04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	R13-R4	Regolamento UE n. 333/2011 e n. 715/2013
12.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti	R13-R4-R3	Regolamento UE n. 333/2011 e n. 715/2013
15.01.04	Imballaggi metallici	R13-R4	Regolamento UE n. 333/2011
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13-R4	Regolamento UE n. 333/2011
16.01.17	Metalli ferrosi	R13-R4	Regolamento UE n. 333/2011
16.01.18	Metalli non ferrosi	R13-R4	Regolamento UE n. 333/2011 e n. 715/2013 e DM. 05/02/1998 P.TO 5.1 e 5.2

16.01.22	Componenti non specificati altrimenti	R13-R4	Regolamento UE n. 333/2011 e n. 715/2013 e DM. 05/02/1998 P.TO 5.1-5.2-5.8
16.02.14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13	R13	-
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15	R13	-
17.04.01	Rame, bronzo, ottone	R13-R4	Regolamento UE n. 715/2013 e DM. 05/02/1998 P.TO 3.2 - 5.8
17.04.02	Alluminio	R13-R4	Regolamento UE n. 333/2011
17.04.03	Piombo	R13-R4	P.TO 3.2 D.M. 05 Febbraio 1998
17.04.04	Zinco	R13-R4	P.TO 3.2 D.M. 05 Febbraio 1998
17.04.05	Ferro e acciaio	R13-R4	Regolamento UE n. 333/2011 e DM. 05/02/1998 P.TO 3.1
17.04.06	Stagno	R13-R4	P.TO 3.2 D.M. 05 Febbraio 1998
17.04.07	Metalli misti	R13-R4	Regolamento UE n. 333/2011 e n. 715/2013 P.TO 3.2 D.M. 05 Febbraio 1998
17.04.11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10	R13	-
19.01.02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13-R4	Regolamento UE n. 333/2011 e DM. 05/02/1998 P.TO 3.1
19.10.01	Rifiuti di ferro e acciaio	R13-R4	Regolamento UE n. 333/2011
19.10.02	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13-R4	Regolamento UE n. 333/2011 e n. 715/2013 DM. 05/02/1998 P.TO 3.2
19.12.02	Metalli ferrosi	R13-R4	Regolamento UE n. 333/2011 e DM. 05/02/1998 P.TO 3.1
19.12.03	Metalli non ferrosi	R13-R4	Regolamento UE n. 333/2011 e n. 715/2013 e DM. 05/02/1998 P.TO 3.2 - 3.3
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35	R13	-
20.01.40	Metalli	R13-R4	Regolamento UE n. 333/2011 e n. 715/2013e DM. 05/02/1998 P.TO 3.1-3.2 - 3.3

3. sulla base della tabella soprastante, i rifiuti in ingresso possono pertanto essere sottoposti, a seconda dei casi, alle operazioni seguenti:

**R13:** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

**R3:** Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, limitatamente alle attività indicate in tabella;

**R4:** Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici, limitatamente alle attività indicate in tabella;

4. la capacità massima di stoccaggio di rifiuti non pericolosi introitati in impianto è pari a 2.500 ton., suddivisa in:

- 2.350 ton. di rifiuti non pericolosi con codice CER di cui alle tipologie 3.1 e 3.2 del D.M. 05 Febbraio 1998 e ss.mm.ii.;

- 150 ton. di rifiuti non pericolosi con codici CER diversi da quelli di cui alle tipologie 3.1 e 3.2 del D.M. 05 Febbraio 1998 e ss.mm.ii.;

la capacità massima di stoccaggio dei rifiuti pericolosi eventualmente prodotti in impianto è fissata pari a 12 t.;

5. la potenzialità giornaliera massima di trattamento dell'impianto è fissata pari a 75 t./giorno;

6. i rifiuti sottoposti alla sola messa in riserva dovranno essere avviati esclusivamente ad effettivo recupero in impianti autorizzati al recupero stesso, cioè dovranno avere provenienza e caratteristiche conformi a quanto previsto nelle specifiche autorizzazioni;

7. i rifiuti in entrata all'impianto codificati non pericolosi dal produttore, che presentano una "voce a specchio" con un codice definito pericoloso, devono essere accompagnati da apposita dichiarazione del produttore che ne attesti la provenienza e le caratteristiche, corredata da analisi da effettuarsi da ogni produttore al primo conferimento e successivamente ogni 24 mesi e comunque ad ogni modifica del ciclo produttivo e che attestino la non pericolosità del rifiuto; il relativo certificato deve essere conservato presso l'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo;

8. la gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità al progetto, con le modalità e nelle aree previste dalla Relazione Tecnica e planimetrie approvate; in particolare i rifiuti dovranno essere stoccati esclusivamente nelle aree indicate negli elaborati tecnici;

9. non si dovrà stoccare i rifiuti e le materie prime secondarie al di fuori delle aree autorizzate e non si dovrà utilizzare aree non facenti parte dell'impianto autorizzato;

10. gli eventuali rifiuti prodotti dall'attività di recupero devono essere conferiti a soggetti autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero; il deposito dei rifiuti destinati a smaltimento e/o recupero dovrà rispettare il limite temporale di un anno<sup>7</sup>;

11. per quanto attiene alle specifiche prescrizioni normative da osservare relative all'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui rottami o altri materiali metallici

<sup>7</sup>Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g del decreto legislativo n. 36/2003: "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

di risulta e sui prodotti semilavorati metallici di cui al d.lgs. n. 100/2011<sup>8</sup>, vanno rispettate le disposizioni in esso riportate e quelle di cui alle normative in esso citate, a partire dal d.lgs. n. 230/1995<sup>9</sup> (evidenziandone anche gli articoli 107, 25 e 100), interessando un "esperto qualificato" (vedasi il comma 2 dell'articolo 157 di cui ai suddetti decreti legislativi) per individuare meglio e rispettare gli obblighi previsti di cui sopra, fatta salva l'osservanza della normativa successiva. Si evidenziano in particolare le finalità di tale "sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici" riportate nel d.lgs. n. 100/2011, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione ed evitare la contaminazione dell'ambiente, e le sanzioni penali riportate nel d.lgs. n. 230/1995 sopra citato, previste per il non adempimento degli obblighi stabiliti. In base alla normativa vigente, occorre sempre considerare quanto è ricompreso nei predetti materiali o prodotti, quanto è stato autorizzato o dovrà essere autorizzato da questo Settore (per esempio sull'ubicazione e modalità di stoccaggio e in applicazione della normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento) e quanto non rientra eventualmente nelle competenze autorizzative dello stesso;

12. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire per tipologie omogenee; è vietato lo stoccaggio, il travaso e la miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili fra di loro; è altresì, vietata la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero di rifiuti pericolosi con non pericolosi, salvo deroga ai sensi dell'art. 187, comma 2) del D. Lgs. 152/2006;

13. non si dovrà eseguire miscelazione di rifiuti tra loro non compatibili che possano pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento;

14. lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato in maniera tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere, in condizioni di sicurezza, tutte le zone di stoccaggio e di lavorazione presenti nell'impianto, in modo tale da non intralciare in alcun modo gli accessi;

15. i rifiuti non conformi (fuori specifica) dovranno essere resi al produttore del rifiuto, o immediatamente alla consegna del carico, o successivamente, nel più breve tempo possibile, e depositi nelle aree previste nella planimetria di progetto;

16. le sostanze o oggetti introdotte come tali in impianto devono essere stoccate separatamente da quelle prodotte dall'azienda e chiaramente ed univocamente identificate con cartelli;

17. i rifiuti in ingresso all'impianto devono essere stoccati separatamente rispetto agli analoghi rifiuti prodotti; essi devono chiaramente ed univocamente essere identificati con cartelli;

18. non sono ammesse pratiche di cambio codice su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;

19. l'impianto dovrà essere gestito in modo da evitare la diffusione all'esterno di polveri e la formazione di emissioni maleodoranti, garantendo in tal senso una corretta gestione dei rifiuti;

<sup>8</sup> Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici;" e s.m.i (d.lgs. n. 100/2011).

<sup>9</sup> Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti" e s.m.i (d.lgs. n. 230/1995).

20. deve essere tenuto, presso l'impianto, il registro di carico-scarico dei rifiuti relativo all'attività di recupero degli stessi;
21. in impianto dovrà essere presente idoneo materiale assorbente per la raccolta di eventuali spanti;
22. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
23. la disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006. In particolare, affinché le sostanze o oggetti prodotti dal trattamento dei rifiuti cessino dalla qualifica di rifiuto, è necessario che:
- le sostanze o oggetti prodotti dal trattamento dei rifiuti di ferro, acciaio ed alluminio abbiano i requisiti e le caratteristiche previsti dal Regolamento del Consiglio UE n. 333/2011/UE
  - le sostanze o oggetti prodotti dal trattamento dei rifiuti di rame abbiano i requisiti e le caratteristiche previsti dal Regolamento della Commissione UE n. 715/2013/UE<sup>10</sup>; - le sostanze o oggetti prodotti dal trattamento di rifiuti non disciplinati dai regolamenti sopra citati abbiano i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 18<sup>11</sup>;
  - 24. si dovrà assicurare che i cumuli delle materie prime secondarie e dei rifiuti posti all'interno del perimetro dell'impianto non superino l'altezza di 6 metri, rispettando criteri di stabilità ed avendo cura che non costituiscano pericolo per gli addetti;
  - 25. si dovrà assicurare che i cumuli posti a ridosso del muro di recinzione sul lato strada non superino l'altezza del muro stesso per ragioni di sicurezza;
  - 26. si dovrà assicurare che le altezze dei cumuli centrali, anche in considerazione dell'altezza raggiunta dal braccio del mezzo operatore, rispettino le distanze dall'elettrodotto prescritte dalla normativa ed imposte dal gestore dell'elettrodotto stesso, e comunque non superino i 6 metri;
  - 27. lo stoccaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) deve avvenire esclusivamente al coperto e nelle aree previste nelle planimetrie di progetto;
  - 28. la gestione dei rifiuti RAEE deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 49/2014. Nel particolare la ditta è tenuta a:
    - annotare sul registro di carico e scarico il peso dei R.A.E.E. in entrata, nonché dei loro componenti, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate (articolo 19, comma 5, del d.lgs. n. 49/2014);
    - assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014);
    - rispettare le prescrizioni operative contenute nell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014;

<sup>10</sup>Il Regolamento n. 333/2011/UE, entrato in vigore il 9 ottobre 2011, ed il Regolamento n. 715/2013/UE, entrato in vigore il 15 agosto 2013, recano i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Tra questi si ricordano in particolare i criteri di organizzazione e gestione dell'impianto con la necessità di applicare un sistema di gestione della qualità e puntuali obblighi di monitoraggio delle diverse fasi del processo al fine di poter ottenere materie prime e/o prodotti dai rottami metallici

<sup>11</sup>L'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce quando un rifiuto cessa di essere tale: al comma 3 è scritto che nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 5 febbraio 1998, 12 giugno 2001 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'articolo n. 9-bis, lettera a) e-b), del decreto legge 6 novembre 2008 n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008 n. 210.

- assicurare che non venga effettuata alcuna frantumazione delle carcasse;
- assicurare che il conferimento, la messa in riserva ed il trattamento di R.A.E.E. avvengano esclusivamente nelle aree previste da progetto;
- assicurare che vengano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- conferire i R.A.E.E. pericolosi esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare sugli stessi operazioni di trattamento finalizzate al recupero, ai sensi del d.lgs. n. 49/2014;

29. in riferimento alla gestione dei rifiuti identificati dal codice CER 160106 (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre sostanze pericolose) si dovrà rispettare anche le seguenti prescrizioni:

- verificare che i veicoli in ingresso identificati con il codice CER 160106 siano stati correttamente e completamente messi in sicurezza e demoliti dal centro di raccolta e/o impianto di trattamento dal quale provengono (in caso contrario non potranno essere ammessi all'impianto con il suddetto codice);
- non immettere nelle carcasse dei veicoli messi in sicurezza qualsiasi altro materiale o rifiuto; non aggiungere ai pacchi carrozzeria rifiuti e scarti della pressatura;
- prima di sottoporre le carcasse a riduzione volumetrica/frantumazione, deve essere effettuato il preventivo trattamento per la promozione del riciclaggio, in conformità al punto 7 dell'Allegato I al D.Lgs. n. 209/03 e ss.mm.ii.;

- deve essere assicurato che, in fase di frantumazione, vengano separate tutte le componenti non rimosse nella preventiva fase di trattamento per la promozione del riciclaggio, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 209/03; qualora la fase di frantumazione venga effettuata presso un altro impianto, la ditta dovrà acquisire una dichiarazione, da parte dell'impianto destinatario del veicolo, in merito all'assunzione dell'onere di effettuare tale rimozione/separazione; la dichiarazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione degli organi di controllo;

30. i rifiuti non pericolosi introitabili in impianto aventi codice generico CER 120199 devono rispondere alle caratteristiche descritte "CER 120199: scarti di lavorazione al pantografo, scarti di stampaggio, ritagli e scarti di lamiera metalliche, scarti di taglio al laser, scarti della operazioni di punzonatura e cesoiatura effettuate su materiale metallico".

31. La Società Frassine è tenuta al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere favorevole allo scarico in rete fognaria rilasciato da Acque Veronesi<sup>12</sup> s.c.a.r.l., che costituisce parte integrante e sostanziale del seguente atto;

32. per quanto riguarda l'esercizio dell'impianto di depurazione e lo scarico nel suolo delle acque meteoriche di seconda pioggia, la società è tenuta a:

- a) assicurare il rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella 4 dell'Allegato 5, alla parte terza, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., e l'assenza delle sostanze elencate al punto 2.1 dello stesso Allegato 5;
- b) sottoporre lo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia ad un controllo analitico quadrimestrale, mantenendo le analisi a disposizione del personale di vigilanza e controllando in particolare i parametri: *pH, materiali grossolani, SST, COD, idrocarburi totali, zinco, ferro, piombo, rame, cloruri, solfati, tensioattivi*;

<sup>12</sup>Acquisita al protocollo della Provincia di Verona al n. 85670 del 11 ottobre 2017 (pratica Acque Veronesi n. 0000389/17, fir. Int. 0014693/16)



- c) mantenere in perfetto stato di efficienza e funzionalità tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico;
- d) effettuare una pulizia dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, almeno con frequenza annuale, con obbligo di registrazione dei rifiuti prodotti;
- e) non scaricare in caso di anomalie o totale interruzione nel funzionamento dell'impianto di trattamento;
- f) comunicare tempestivamente, all'area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia ed all'ARPAV, ogni variazione delle caratteristiche dello scarico (con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici) ed ogni guasto che interessi l'impianto di trattamento e la rete fognaria;
- g) richiedere nuova autorizzazione allo scarico qualora lo stesso presenti caratteristiche qualitative diverse rispetto a quelle autorizzate e/o qualora l'attività sia trasferita in altro luogo o soggetta a diversa destinazione d'uso; dare comunicazione qualora le caratteristiche dell'impianto di trattamento rimangano invariate a seguito di interventi di ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento e/o dell'impianto di trattamento acque;
33. lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazione di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
34. la pavimentazione delle zone di transito e delle aree destinata allo stoccaggio dei rifiuti devono essere mantenute pulite ed in buono stato;
35. si dovrà mantenere le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche non ostruite e sgombre, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque stesse;
36. deve essere rispettato il divieto di incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto sul luogo;
37. le emissioni rumorose devono rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale; in particolare deve essere assicurato il rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite assoluti di immissione in relazione alla classe di appartenenza dell'area in cui è ubicato l'impianto (individuata dal Comune di competenza a seguito dell'adozione del piano di zonizzazione acustica), nonché, ove applicabile, il valore limite differenziale di immissione;
38. deve essere comunicata tempestivamente, a mezzo PEC o a mezzo fax alla Provincia di Verona nonché al Comune di Bussolengo ed al Dipartimento A.R.P.A.V. di Verona, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto;
39. nel caso in cui si rendesse necessario apportare modifiche al progetto, la Società è tenuta ad acquisire preventivamente le relative autorizzazioni edilizie ed ambientali da parte degli Enti competenti; in particolare qualsiasi modifica dello stato dei luoghi, mediante la costruzione di nuovi manufatti, dovrà essere preventivamente autorizzata, sotto il profilo edilizio, dal Comune territorialmente competente; nel caso vengano interessati gli aspetti ambientali dovrà essere preventivamente approvata dalla Provincia una variante al progetto approvato;
40. in caso di dismissione dell'impianto si dovrà procedere al ripristino ambientale dell'area utilizzata; inoltre dovrà essere assicurato che non vi sia o non vi sia stata contaminazione

delle matrici ambientali, allegando alla comunicazione di cessazione dell'attività (da inviare a Provincia, Comune, Azienda ULSS ed ARPAV) una relazione che, con referti analitici, dimostri la conformità delle matrici ambientali (riferite al suolo, sottosuolo e acque di falda) ai limiti normativi vigenti; il ripristino ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto dovranno essere effettuati in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente del Comune territorialmente competente.

41. deve essere inviata alla Provincia, entro il termine di **60 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, la garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa (in minimo 3 esemplari originali<sup>13</sup>), redatta secondo lo schema di polizza riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 29 dicembre 2014, n. 2721, con in allegato la copia originale o conforme dell'atto di conferimento (procura<sup>14</sup>, ...) attestante i poteri di firma del rappresentante (agente firmatario) del fidejussore, unitamente alle copie dei documenti d'identità del rappresentante del fidejussore stesso e del contraente (l'assenza di tale documentazione rende la polizza inaccettabile da parte del beneficiario); in alternativa alla procura potrà essere inviata la dichiarazione del legale rappresentante<sup>15</sup> (firmata ed accompagnata da copia del documento di identità) della Compagnia assicurativa o bancaria che attesti i poteri delegati all'agente firmatario, con riguardo alla data e al valore, oppure copia di recente visura camerale della Compagnia assicurativa o bancaria nella parte riferita ai dati dell'agente firmatario della fidejussione.;

42. la ditta dovrà osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010<sup>16</sup> ed eseguire, per quanto attiene ad essi, l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione e poi con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando per ciascun evento di addestramento, di informazione, di formazione e di aggiornamento, ovviamente specificandone la data, registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione. Vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale. Il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente alla Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona per l'approvazione), così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate;;

## Avvertenze

La presente determinazione è rilasciata ai soli fini della gestione dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.

<sup>13</sup>Relativi al beneficiario, fidejussore e contraente.

<sup>14</sup>Di recente stesura, cioè contestuale alla sottoscrizione della fidejussione; in alternativa potrà essere inviata, la vecchia procura, ma autenticata da un notaio in data recente, cioè sempre contestualmente alla sottoscrizione della fidejussione.

<sup>15</sup>Sarà necessario dimostrare tale qualifica (non con un autocertificazione).

<sup>16</sup>Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. L.gs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. L.gs. 36/2003; Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed. i. Indicazioni operative" (d.G.R.V. n. 242/2010).

L'efficacia dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie, che dovranno essere tenute aggiornate secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto, n. 2721 del 29 dicembre 2014.

In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere attuato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica della struttura esistente.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale o regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi. Le prescrizioni formulate nel presente atto potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza fissata al 24 marzo 2024

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative la Provincia, secondo la gravità dell'infrazione, procederà<sup>17</sup>:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Il presente provvedimento viene consegnato alla Società Frassine s.r.l. e trasmesso al Comune di Villafranca di Verona (VR), alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n. 9 territorialmente competente, al Corpo di Polizia Provinciale, all'Ufficio Giunta della Provincia di Verona, nonché pubblicato sul sito web della Provincia.

## Ricorso

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo<sup>18</sup>, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica<sup>19</sup>.



<sup>17</sup> Ai sensi dell'art. 210, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006.

<sup>18</sup> Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

<sup>19</sup> Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

<sup>20</sup> In sostituzione del dirigente dell'Area funzionale servizi in campo ambientale, Paolo Maiesani, ai sensi della determinazione organizzativa n. 10 del 4 febbraio 2019.

Pratica nr 0000389/17

SPELT.LE  
PROVINCIA DI VERONA  
Settore Ambiente  
Servizio Gestione Rifiuti  
U. O. Rifiuti Speciali  
Via Delle Franceschine, 10  
37122 Verona (VR)  
provincia.verona@cert.ip-veneto.net

DAF/sm/mf [Rif. Int. 0014693/16]

**OGGETTO: PARERE DI COMPETENZA PER MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**

**TIPO DI APPROVVIGIONAMENTO:**

Allacciamento in:  
Comune di:  
Codice servizio:

VIA CROCE, 17  
VILLAFRANCA DI VERONA  
103763021

**UBICAZIONE DELLO SCARICO:**

Allacciamento in:  
Comune di:

VIA CROCE, 17  
VILLAFRANCA DI VERONA

**DATI TECNICI**

ACQUE METEORICHE: in fognatura la prima pioggia ricadenti sui piazzali di 12.100 mq  
DATI CATASTALI: Foglio 55, Mapp. 1162  
DEPURATORE FINALE: Povegliano Veronese  
MATRICOLA CONTATORE ACQUEDOTTO: 28262374 (USO CIVILE) + 4048844 (WFF)  
NUMERO DI SCARICHI: 1  
MISURATORE DI PORTATA SULLO SCARICO: presente  
QUANTITÀ AUTORIZZATA MC/ANNO: 900  
TRATTAMENTI DEPURATIVI: dissabbiatura, disoleazione, chimico fisico con filtrazione finale su materiale attivo  
UNITÀ IMMOBILIARI N.: 1

**IL RESPONSABILE**

**VISTA**

la pratica trasmessa ad Acque Veronesi in data 18/09/2017, dal Sig. CORDIOLI MIRKO, in qualità di rappresentante legale della ditta **SOCIETA' FRASSINE SRL p.iva/cod. fisc. 00542170204**, con sede legale in Via Croce, 17 nel comune di Villafranca di Verona (VR), per l'inserimento nell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali ed urbani non pericolosi, dell'autorizzazione allo scarico nella condotta fognaria pubblica Via Croce, 17 loc. Rosegaferrò nel comune di Villafranca di Verona (VR) dei reflui di tipo:

**ASSIMILABILE AI CIVILI** provenienti dai servizi igienici,

**METEORICHE** di prima pioggia del piazzale avente una superficie di 12.100 mq derivanti dall'attività di *recupero rifiuti speciali ed urbani non pericolosi ferrosi e non ferrosi* svolta nell'insediamento di Via Croce, 17 loc. Rosegaferrò nel comune di Villafranca di Verona (VR);

- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1775/2013 pubblicata in data 03/10/2013 recante "primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)", che ha escluso da A.U.A. alcune categorie di impianti;
- VISTA l'autorizzazione allo scarico in rete fognaria derivante da attività assimilabile al civile, acque meteoriche di prima pioggia n. 2701/12 rilasciata da Acque Veronesi in data 26/09/2013 con prot. 15213 alla ditta SOCIETA' FRASSINE SRL con scadenza 26/09/2017;
- VISTA la determinazione n. 1211/14 rilasciata dalla Provincia di Verona in data 26/03/2014 avente per oggetto l'autorizzazione, con validità fino al 24 marzo 2019, rilasciata alla Società Frassine Srl per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali ed urbani non pericolosi e per lo scarico nel suolo delle acque provenienti dall'impianto di depurazione, con ubicazione in via Croce n. 17, loc. Rosegaferra, nel comune di Villafranca di Verona (VR);
- VISTA la determinazione n. 2077/14 rilasciata dalla Provincia di Verona in data 16/12/2014 avente per oggetto la modifica di una prescrizione imposta con determinazione dirigenziale n. 5435/09 del 06 ottobre 2009 e con determinazione dirigenziale n. 1211/14 del 26 marzo 2014; approvazione ed autorizzazione alla sua realizzazione relativamente ad un impianto di recupero rifiuti speciali ed urbani non pericolosi della Società Frassine Srl, ubicato in Via Croce n. 17, loc. Rosegaferra, nel comune di Villafranca di Verona (VR);
- VISTA la documentazione presentata e l'istruttoria espletata dai responsabili incaricati;
- VISTA la variazione della superficie scolante da 10.872 mq a 12.100 mq come indicato nel modulo di domanda di autorizzazione allo scarico e dovuta ad un ricalcolo delle superfici;
- VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A./89) approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 962 del 1 settembre 1989;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il PTA della Regione Veneto pubblicato sul B.U.R.V. n. 100 del 8/12/2009 e s.m.i.;
- VISTO che Acque Veronesi S.C. a R.L. è stata individuata quale Gestore dell'Ambito Territoriale Veronese in forza della Convenzione stipulata con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale in data 15 febbraio 2006;
- VISTO il vigente Regolamento per la disciplina del servizio di fognatura e depurazione;

#### **PRESO ATTO**

CHE la ditta richiedente dichiara di essere regolarmente allacciata alla rete fognaria di Via Croce, 17 nel comune di Villafranca di Verona (VR) in conformità alla richiesta originaria ed al regolamento vigente;

#### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

alla ditta SOCIETA' FRASSINE SRL per lo scarico nella condotta fognaria pubblica Via Croce, 17 nel comune di Villafranca di Verona (VR) dei reflui di tipo:  
**ASSIMILABILE AI CIVILI** provenienti dai servizi igienici,  
**METEORICHE** di prima pioggia del piazzale avente una superficie di 12.100 mq

derivanti dall'attività di recupero rifiuti speciali ed urbani non pericolosi ferrosi e non ferrosi svolta nell'insediamento di Via Croce, 17 loc. Rosegaferro nel comune di Villafranca di Verona (VR),

**Il parere espresso è condizionato al rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:**

CHE **lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia avvenga durante le ore notturne, a distanza di 48 ore dall'ultimo evento piovoso;**

CHE le acque reflue scaricate in fognatura devono rispettare i limiti di accettabilità previsti dal decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, tabella 3 dell'allegato 5 "**valori limiti di emissione [...] in fognatura e successive modifiche ed integrazioni**" ed il limite di volume annuo;

CHE la Ditta effettui con cadenza **semestrale** servendosi di un laboratorio accreditato (ACCREDIA), l'analisi su un campione rappresentativo del refluo scaricato in fognatura.

I referti analitici, certificati dal laboratorio accreditato (ACCREDIA), con indicati i valori almeno dei seguenti parametri:

**pH, COD, Solidi sospesi totali, Alluminio, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Mercurio, Piombo, Rame, Stagno, Zinco, Arsenico, Idrocarburi totali**

dovranno essere resi disponibili, qualora richiesti dalla scrivente Società o da altra Autorità competente al controllo, entro le 24 ore successive alla richiesta.

La Ditta è tenuta a tenere un quaderno di registrazione delle analisi di autocontrollo dei propri scarichi.

CHE i/il pozzetto di campionamento delle acque reflue produttive abbia dimensioni almeno pari a cm 60 x 60 e con un battente di cm 30 al pelo libero, che consenta un'agevole accessibilità in condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza e igiene del lavoro;

CHE le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico devono rimanere costantemente contenute entro i limiti autorizzati e prescindere da possibili variazioni o altri eventi straordinari.

CHE tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità.

CHE il presente parere è rilasciato in conformità agli elaborati grafici e alle relazioni tecniche presentate.

La ditta deve comunicare tempestivamente all'Ente competente e ad Acque Veronesi S.C. a R.L.:

- ogni variazione intervenuta nelle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici ed ad eventuali aumenti, anche temporanei, delle portate denunciate;
- ogni evento che possa modificare le caratteristiche dello scarico nel rispetto delle prescrizioni facenti parte della presente autorizzazione;
- ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura delle materie prime utilizzate;
- ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento;

CHE Qualora la Ditta sia dotata di impianto di pretrattamento dovrà tenere appositi registri consistenti in:

- a. "Quaderno di Manutenzione" dove registrare gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, anomalie di funzionamento e fermo impianto verificatesi sugli impianti di trattamento delle acque reflue prima della loro immissione in fognatura, comprendendo misuratori di portata allo scarico, campionatori automatici, valvole e paratoie sigillate, quando richieste. Si ricorda che in caso di eventi

che possono portare a peggioramento delle caratteristiche dello scarico o ad alterazione dei dati di processo o della situazione esistente è fatto obbligo di farne tempestiva segnalazione ad Acque Veronesi indicando la data dell'evento, le cause, le modalità e i tempi di ripristino, la stima del quantitativo dell'acqua non trattata o non misurata immessa in fognatura.

- b. "Registro di Carico e Scarico": così come previsto dall'art. 190, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 in materia di rifiuti. Fanghi, oli e idrocarburi, materiale sedimentato ed altri materiali prodotti negli impianti di depurazione devono essere smaltiti come rifiuti. La ditta dovrà riportare su tali registri, le quantità di rifiuti prodotti/smaltiti, la loro tipologia, identificata dal codice C.E.R. e relativa descrizione. I registri debitamente compilati dovranno essere tenuti presso la ditta/impianto a disposizione dell'Autorità di Vigilanza.

CHE Compatibilmente con il rispetto delle modalità di funzionamento del proprio depuratore, la Ditta effettui lo scarico di una quota delle acque reflue industriali autorizzate nelle ore notturne e/o nei giorni di sabato domenica e festivi, sospendendolo in concomitanza di eventi piovosi.

CHE Acque Veronesi S.C.a R.L. si riserva di far effettuare, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti opportuni al fine di verificare la puntuale osservanza di quanto sopra prescritto, le relative spese verranno poste a carico del soggetto autorizzato;

#### AVVERTE

CHE Ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione nell'A.T.O. Veronese "L'attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria comporta l'automatico assoggettamento dell'Utente alle disposizioni del Regolamento, senza necessità di sottoscrizione di un contratto." Il Regolamento è pubblicato sul sito internet all'indirizzo [www.acqueveronesi.it](http://www.acqueveronesi.it);

CHE *la determinazione del canone di fognatura e depurazione verrà effettuata con tariffa:*

- *per scarichi assimilati al civile sul volume globale prelevato misurato dal contatore di prelievo dell'acquedotto;*
- *per scarichi produttivi sul volume delle acque meteoriche di prima pioggia inviato in fognatura e calcolato applicando alla superficie scolante di mq 12.100 la formula indicata nel PTA:*

$$mc/anno = mq \text{ piazzale} \times 0,9 \times 0,005 \times n. \text{ eventi piovosi}$$

dove:

0,9 = (coefficiente superficie impermeabile);

0,005 = (mm di pioggia da considerare prima pioggia);

n. eventi piovosi = eventi piovosi medi anno di riferimento.

CHE la Ditta dovrà inviare all'indirizzo [industriali@acqueveronesi.it](mailto:industriali@acqueveronesi.it) entro il 15 gennaio di ciascun anno sul/i modulo/i predisposto dalla Società e reperibile sul sito [www.acqueveronesi.it](http://www.acqueveronesi.it) nella sezione modulistica:

- "denuncia di scarico":
  - o il quantitativo di acqua scaricata e prelevata da pubblico acquedotto, o altra fonte di approvvigionamento,
  - o le letture di inizio e fine d'anno del/i contatore/i e del misuratore di portata,
  - o la concentrazione di COD e SST espressa in mg/l rilevata nel reflu scaricato,

CHE Nel caso si dovessero presentare situazioni di emergenza o di mal funzionamento sul Vostro scarico, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scarichi anomali, sia qualitativi che quantitativi, dovuti ad un funzionamento irregolare del Vostro impianto, problemi sull'autocampionatore o sul misuratore allo scarico etc. negli orari diversi da quelli lavorativi e quindi:

- il venerdì pomeriggio
- il sabato

- la domenica e gli altri giorni festivi
  - negli orari notturni
- si chiede di contattare immediatamente il Numero Verde Guasti 800734300

CHE il titolare dello scarico è responsabile verso Acque Veronesi S.C.a R.L. e verso terzi dei danni che per la natura degli scarichi effettuati potessero derivare, e sarà tenuto all'immediato rimborso delle spese che Acque Veronesi S.C.a R.L. dovesse sopportare per il restauro dei canali di fognatura in seguito ai guasti e/o scompensi arrecati dagli scarichi, in base alla liquidazione redatta da Acque Veronesi S.C.a R.L., fatta salva ogni eventuale sanzione amministrativa e/o penale;

CHE Qualora la ditta non ottemperi a tutte le disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia di scarico delle acque reflue in fognatura ed in particolare qualora non vengano osservate, anche in modo parziale, le prescrizioni qui contenute, Acque Veronesi proporrà all'Ente competente la revoca dell'autorizzazione allo scarico;

CHE Acque Veronesi potrà altresì, salvi i casi di cui al precedente punto, limitare o sospendere lo scarico oggetto del presente documento ove ricorrano le ipotesi del caso fortuito e/o della forza maggiore ex art. 1218 del Codice Civile. La limitazione o sospensione dello scarico in fognatura in tal caso non comporterà da parte della ditta autorizzata la possibilità di richiedere la rifusione dei danni o il rimborso delle spese.

CHE Acque Veronesi si riserva, ai sensi dell'art. 38 del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8 dicembre 2009 e dell'art. 20 comma 5 del Regolamento di Fognatura e Depurazione nell'AATO Veronese, la facoltà di modificare e/o modulare le quantità di refluò che può essere immessa in fognatura in funzione delle disponibilità della rete fognaria e dell'impianto di depurazione ad essa collegata. La limitazione delle quantità scaricate non comporterà per la ditta autorizzata, alcun diritto alla rifusione degli eventuali danni o il rimborso delle eventuali spese.

CHE Il Gestore applicherà:

- per il superamento dei limiti riferiti alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: € 1.000,00 di penalità per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all'anno;
  - per il superamento dei limiti riferiti a sostanze diverse da quelle elencate dalla tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: € 500,00 per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all'anno;
  - Il limite massimo dell'ammontare delle penalità non potrà superare il valore di € 5.000 all'anno.
- CHE il presente parere è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

Il Responsabile Ufficio Produttivi  
Stefano Montefameglio  
(Documento firmato digitalmente)

Responsabile procedimento: Stefano Montefameglio tel. 045/8088527 - 045/8677708  
e-mail: [industriali@acqueveronesi.it](mailto:industriali@acqueveronesi.it)